

# CCXCVII SEDUTA

## GIOVEDÌ 15 MARZO 1956

Presidenza del Presidente CORRIAS

### INDICE

Assenze per più di cinque giorni

Disegno di legge: «Provvidenze a favore dell'agricoltura». (20) (Continuazione della discussione e approvazione):

|                                                       |                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MEDDA, relatore                                       | 5590-5592-5602-5608                          |
| COVACIVICH, relatore                                  | 5590-5593-5598-5600-5601-5602-5607-5608      |
| PRESIDENTE                                            | 5590-5591-5598-5603                          |
| DESSANAY                                              | 5590-5591                                    |
| TORRENTE                                              | 5590-5593-5595-5606                          |
| COSTA, Assessore all'industria, commercio e rinascita | 5590-5591-5595-5596-5598-5600-5602-5607-5608 |
| PULIGHEDDU                                            | 5591-5594-5600-5601-5602-5603                |
| SERRA                                                 | 5592-5595-5596-5599-5601-5603-5604-5605      |
| AZZENA                                                | 5595-5599-5608                               |
| CASU                                                  | 5596                                         |
| PINNA                                                 | 5599                                         |
| SASSU                                                 | 5601-5607                                    |
| CASTALDI                                              | 5603                                         |
| NIOI                                                  | 5607                                         |
| (Votazione segreta)                                   | 5609                                         |
| (Risultato della votazione)                           | 5609                                         |
| Interrogazione (Annunzio)                             | 5589                                         |
| Sui luttuosi fatti di Barletta:                       |                                              |
| BORGHERO                                              | 5609                                         |
| PISANO                                                | 5609                                         |
| PRESIDENTE                                            | 5609                                         |
| Sull'ordine dei lavori:                               |                                              |
| CASU                                                  | 5610                                         |
| Sull'ordine del giorno:                               |                                              |
| DESSANAY                                              | 5610                                         |
| PRESIDENTE                                            | 5610                                         |

Pag.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico il nome dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute del Consiglio per più di cinque giorni consecutivi: Campus, nona assenza; Frau, settima assenza; Sotgiu Girolamo, sesta assenza.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.

BERNARD, Segretario:

«Interrogazione Serra concernente la acquisizione di area nella zona industriale di Cagliari per il trasferimento della stazione delle Ferrovie complementari». (546)

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvidenze a favore dell'agricoltura». (20)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvidenze a favore dell'agricoltura».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Medda per riferire sul risultato dei lavori svolti nel pomeriggio di ieri dalla quarta e dalla seconda Commissione.

La seduta è aperta alle ore 11 e 10.

MEDDA (P.L.I.), *relatore*. La seconda e la quarta Commissione si sono riunite nel pomeriggio di ieri ed hanno riesaminato completamente la materia. Sui punti controversi è stato trovato un accordo ed alcuni emendamenti sono stati unificati col consenso di tutti i presentatori. Sugli altri punti è stato mantenuto il testo proposto dagli onorevoli Stara, Musio e Costa. Non tutti gli articoli, naturalmente, hanno incontrato l'approvazione di tutti i commissari, quindi su alcuni articoli sorgerà certo un dibattito, ma sul punto principalmente controverso, cioè quello relativo alla destinazione del miliardo a mutui di esercizio per i danneggiati dal gelo, si è trovato un accordo fra le tre tendenze che si erano manifestate. Quindi io penso che la discussione, che si svolgerà sul testo unificato proposto dalla quarta e dalla seconda Commissione, dovrebbe essere più ordinata di quanto non sia stata finora. Ritengo che l'onorevole Covacovich, se volesse, potrebbe fornire maggiori chiarimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Covacovich per riferire sui lavori delle Commissioni.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Le Commissioni hanno preliminarmente cercato di unificare i numerosi emendamenti che erano stati presentati al disegno di legge in discussione e sono riuscite a concordare per i punti maggiormente controversi una formula che fosse accettata per lo meno dalla maggioranza.

Sull'emendamento relativo allo stanziamento dei 100 milioni per far fronte alle spese di cui all'articolo 4, una parte dei Commissari si sono riservati di fare le loro osservazioni in Consiglio.

Circa il criterio che è stato seguito per la formulazione del testo concordato, mi preme precisare che abbiamo considerato come base l'emendamento Costa; conseguentemente, nel testo che è stato distribuito or ora agli onorevoli colleghi, noi abbiamo riportato il testo concordato sugli emendamenti Costa, ponendo, a fianco del nuovo numero progressivo, il numero che era stato dato agli articoli proposti dall'onorevole Costa.

PRESIDENTE. Di conseguenza, tutti gli emendamenti finora presentati devono intendersi decaduti, e la discussione avrà luogo sul nuovo testo presentato dalla Commissione.

DESSANAY (P.C.I.). Poichè nel nuovo articolo 1 non compare quanto era contenuto nel nostro emendamento, noi lo ripresentiamo come emendamento aggiuntivo all'articolo 1.

PRESIDENTE. L'emendamento al quale si riferisce l'onorevole Dessanay è stato riportato come articolo 18 del nuovo testo.

TORRENTE (P.C.I.). Sì, è esatto.

DESSANAY (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). L'articolo 18, così come è stato presentato ora, riproduce in una nuova forma il nostro emendamento. Noi siamo rimasti d'accordo ieri sulla sostanza, ma alcune questioni di ordine formale abbiamo creduto di doverle presentare come emendamento allo stesso articolo 18; si tratta comunque di questioni di ordine formale. A noi non importa se l'articolo 18 apparirà come norma transitoria, però per noi la approvazione del concetto in esso contenuto è pregiudiziale nei confronti di tutta la legge, quindi chiediamo che qualunque sia la definitiva sistemazione di questo articolo, esso venga discusso per primo, perchè alla sua approvazione è subordinato l'atteggiamento nostro, e credo anche quello dei colleghi sardisti.

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. Aderendo all'invito del Presidente del Consiglio, ieri le Commissioni seconda e quarta hanno riesaminato tutta la materia, arrivando a ricomporre il disegno di legge in un testo organico. Si è evitato, così, quello che si paventava da diverse parti, e soprattutto

da parte mia, cioè che per la presentazione di una serie di emendamenti, che nella sostanza erano in gran parte uguali, si potesse arrivare ad approvare una legge disorganica.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Sulla sostanza dell'articolo 18 è stato trovato l'accordo fra tutti i Gruppi, quindi ci si può senz'altro attendere che quell'articolo venga approvato. E poichè non posso pensare che si voglia tendere un tranello, approvando prima tutti gli articoli per poi respingere proprio l'articolo 18, mi pare che sia eccessiva la preoccupazione dell'onorevole Dessanay; quindi ritengo che discuterlo prima o dopo sia del tutto indifferente.

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. La Giunta è lieta di constatare che anche in questa occasione — come spesso è avvenuto quando il Consiglio ha dovuto discutere progetti di legge di una certa importanza — dopo lunghe discussioni, giustificate dalla difficoltà e complessità della materia, si è giunti ad una conclusione veramente utile per la Sardegna.

Al termine della lunga discussione che ha avuto luogo ieri sera in Commissione, ho ritenuto che la Giunta, aderendo alle giuste richieste avanzate dai vari Gruppi, fosse riuscita ad accontentare tutti, ed ho ritenuto altresì che il nuovo testo concordato fosse da considerare un testo del Consiglio, perchè nel redarlo si è tenuto conto delle giuste osservazioni formulate durante la lunghissima discussione generale.

Mi auguro che questo disegno di legge, che potrà indubbiamente portare un grande giovamento all'economia isolana, venga approvato all'unanimità dal Consiglio, perchè effettivamente è merito del Consiglio se esso è oggi rior-

dinato e coordinato e non, come si temeva, disorganico e farraginoso.

La preoccupazione dell'onorevole Dessanay mi sembra superflua, in quanto ieri la pregiudiziale da lui posta è stata accettata ed è stata inserita nel punto ritenuto più opportuno.

DESSANAY (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Ritiro la mia proposta di discutere per primo l'articolo 18, dato che anche in questa sede sono state confermate le posizioni già assunte in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Comunque l'emendamento all'articolo 18 viene mantenuto?

DESSANAY (P.C.I.). Sì, si tratta di un emendamento formale, che non modifica affatto la sostanza dell'articolo. Abbiamo anche in sede di Commissione tentato di far accogliere questa modifica formale, che a noi appare necessaria, ma dato che non è stata accolta la ripresentiamo ora.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, *Segretario*:

#### Art. 1

E' costituito presso il Banco di Sardegna un fondo di rotazione destinato a favorire il credito agrario nella Regione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, *Segretario*:

#### Art. 2

Del fondo di cui all'articolo precedente il Banco di Sardegna tiene separata gestione che deve risultare in apposito conto.

Detta gestione ha la durata di anni 25 a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge e può essere prorogata.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

Il fondo è utilizzato, con particolare riguardo alla piccola proprietà coltivatrice, per operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio da effettuarsi dal Banco di Sardegna o da altri Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito agrario a norma del R.D. 29 luglio 1927, numero 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione approvata con D.M. 23 gennaio 1928, e delle disposizioni che regolano il servizio del credito agrario presso gli Istituti ed Enti medesimi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 4

L'Amministrazione regionale interviene altresì a ridurre il saggio di interesse e il tasso di sconto sui mutui e prestiti di credito agrario che gli Istituti ed Enti predetti concedono agli imprenditori agricoli, anche con proprie disponibilità patrimoniali.

La misura della partecipazione della Regione al tasso concordato per le operazioni di miglioramento e di esercizio è determinata alla fine di ogni anno per il successivo nel decreto di cui all'articolo 9 della presente legge.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Poichè l'intervento previsto in questo articolo non viene effettuato con il fondo di rotazione, mi pare più opportuno che venga cambiata la collocazione di questo articolo, in modo che non possano sorgere dubbi. E' necessario, cioè, porre in rilievo che non esiste alcun legame fra questo intervento e il fondo di rotazione.

MEDDA (P.L.I.), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDDA (P.L.I.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo a titolo strettamente personale, e non in qualità di Presidente della quarta Commissione o di relatore al disegno di legge in discussione.

Sono piuttosto perplesso sulla opportunità che la Regione intervenga per ridurre il tasso di interesse dei prestiti di esercizio. I prestiti di esercizio che sono stati erogati nello scorso anno — l'ha dichiarato l'onorevole Casu e mi pare anche l'onorevole Costa — si aggirano attorno ai 12 miliardi, considerando anche i mutui che vengono concessi dalle banche che esercitano in modo preminente il credito ordinario. Ora, la riduzione di soli due punti comporta un carico di circa 200-250 milioni, e desta preoccupazione anche la prospettiva che la riduzione del tasso di interesse che normalmente viene applicato su tutte le altre operazioni porti un incremento delle domande di concessione di prestiti di esercizio. La riduzione non solo causerebbe un aumento della spesa ed un aumento delle domande, ma costituirebbe anche un richiamo per tutti gli altri istituti bancari che, pur non esercitando il credito agrario vero e proprio, perchè non ne sono autorizzati, concedono tuttavia mutui alle aziende agricole. Anche se il tasso di interesse è molto più alto per il credito normale che per il credito agrario, la riduzione determinata dallo intervento della Regione determinerebbe un aumento nella con-

cessione dei prestiti di esercizio da parte degli istituti che esercitano il credito ordinario, e ciò aumenterebbe ancora la misura dell'intervento regionale.

Vi è inoltre la difficoltà di controllare se le somme concesse per prestiti di esercizio vengono effettivamente impiegate per il fine per il quale sono state concesse. E' facile distrarre le somme per impiegarle per altri fini, e noi sappiamo che ciò accade e che le banche non possono in alcun modo controllare. Un controllo sulla destinazione delle somme concesse si può avere soltanto quando si tratta di crediti di miglioramento, perchè allora si può concretamente constatare se le opere sono state eseguite e il pagamento viene effettuato man mano che avvengono i collaudi. Solo quando il credito è concesso per l'acquisto di macchine e di concimi può essere effettuato un certo controllo, ma questi prestiti non possono essere considerati veri e propri crediti di esercizio. Per ogni operazione di coltivazione, comunque, ogni controllo è impossibile. Che le somme concesse vengano impiegate per scopi diversi è molto facile, ed io stesso ho avuto notizia di crediti di esercizio che sono stati impiegati, ad esempio, dagli agricoltori per dotare le figlie prossime alle nozze.

In questa situazione approvare l'articolo 4 significa diminuire artificialmente il costo del danaro destinato al credito agrario senza avere la sicurezza che questi danari vengano destinati alla agricoltura. Per questa ragione io voterò contro questo articolo, anche se voterò a favore della legge.

TORRENTE (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo particolarmente favorevoli alle provvidenze previste nell'articolo 4, perchè, come abbiamo già sostenuto in sede di discussione generale, riteniamo essenziale per lo sviluppo in Sardegna di sane aziende coltivatrici e pastorali garantire un prestito di esercizio a un costo proporzionato alla povertà ed alle esigenze di sviluppo della nostra agri-

coltura e della nostra pastorizia. Siamo particolarmente favorevoli a questo tipo di intervento che permette alla Regione di intervenire sul tasso di sconto e sul saggio di interesse sui mutui e sui prestiti, quindi sui prestiti di esercizio, e siamo anche d'accordo sull'intervento diretto a ridurre il tasso di sconto per i mutui di miglioramento. Però teniamo a dichiarare che noi rimaniamo contrari all'intervento mediante apperto di capitali, per quanto riguarda i mutui di miglioramento.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Devo brevemente dichiarare che le preoccupazioni dell'onorevole Medda sono condivise — credo — da tutti noi. Effettivamente allo stato attuale delle cose potrebbe essere molto difficile arrivare a controllare che tutti i mutui concessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario siano effettivamente destinati a operazioni di credito agrario. Ma faccio rilevare all'onorevole collega — e tengo a dichiararlo perchè rimanga agli atti come pensiero preciso della Commissione — che il secondo capoverso dell'articolo 4 tende ad inserire la Regione nel controllo dei tassi di interesse sulle operazioni di credito agrario concesse non da tutti gli istituti, ma soltanto dagli istituti autorizzati. Infatti questo secondo capoverso deve intendersi nel senso che la Regione, prima di intervenire, deve concordare i tassi massimi per le operazioni di credito agrario. E poichè l'emendamento proposto dall'onorevole Costa non era sembrato a molti commissari sufficientemente esplicito, lo abbiamo ulteriormente modificato, per modo che non debbano sussistere dubbi sulla intenzione della Regione a intervenire nel senso che già ho detto. Dice infatti il capoverso: «La misura della partecipazione della Regione al tasso concordato per le operazioni di miglioramento e di esercizio è determinata alla fine di ogni anno per il successivo con decreto...» eccetera, eccetera. Quindi il tasso deve essere preventivamente concordato. Se così non fos-

se la Regione sarebbe autorizzata a non intervenire.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Debbo dichiarare che siamo particolarmente favorevoli all'intervento della Regione per la riduzione dei saggi di interesse nelle operazioni di credito agrario. Noi ci rendiamo perfettamente conto degli inconvenienti cui questo intervento può dar luogo, inconvenienti richiamati dall'onorevole Medda.

Non vi ha dubbio che in tutte le operazioni bancarie non sempre l'impiego dei fondi risponde strettamente allo scopo per il quale l'operazione è stata effettuata. Ma questa non mi pare che costituisca una ragione sufficiente per indurci a non intervenire in un settore così importante.

E' vero che oggi gli istituti bancari a carattere nazionale non autorizzati ad esercitare il credito agrario nell'Isola compiono saltuariamente, nei confronti di clienti che offrono garanzie eccezionalmente buone, operazioni che attengono al credito agrario, ma si tratta di operazioni per somme piuttosto modeste, ed è giusto concedere una riduzione del tasso di interesse per i prestiti concessi dagli istituti che esercitano il credito agrario, in modo che gli istituti bancari che lo praticavano abusivamente vedano cessare la convenienza di concedere i prestiti agrari. Ma si può anche obiettare che evidentemente gli istituti a carattere nazionale che oggi favoriscono le operazioni di credito agrario, lo fanno perchè hanno un certo interesse ad investire, presso proprietari agricoli economicamente molto solidi, capitali che non sarebbero altrettanto sicuri se investiti in operazioni commerciali, nelle quali l'alea è molto più forte.

Se da un lato dobbiamo preventivare la possibilità che queste operazioni effettuate da istituti a carattere nazionale vengano a mancare, dobbiamo anche tenere presente la eventualità che gli stessi istituti possano essere indotti, dal miglior tasso di interesse praticato dagli isti-

tuti che esercitano il credito agrario in Sardegna, a ridurre in qualche misura anche il loro tasso di interesse.

Noi abbiamo visto che gli istituti bancari seguono la politica del caso per caso e rispettano il cartello bancario nel senso che non abbassano il tasso di interesse al di sotto di una misura minima. Ad esempio, nelle operazioni commerciali vediamo che in piazze dove è presente un solo istituto i tassi non si scostano mai dal massimo consentito dal cartello bancario, mentre in piazze ove operano le filiali di due o tre istituti diversi si genera una certa concorrenza e si hanno sconti commerciali anche del 6,50-7 per cento, che diventano del 9 per cento nei luoghi in cui la banca opera in regime di monopolio.

Quindi io penso che noi dobbiamo intervenire e che le obiezioni che ha mosso l'onorevole Medda, per quanto valide e per quanto fondate, non debbano assolutamente indurci ad abbandonare un intervento in un settore vitale per la economia della Sardegna.

Come ha spiegato l'onorevole Covacovich relativamente alle parole «La misura della partecipazione della Regione al tasso concordato per le operazioni di miglioramento e di esercizio è determinata...» poste nel secondo comma dello articolo 4, praticamente con questa norma si impegna la Giunta non solo ad intervenire abbassando di alcuni punti il tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario, ma la si impegna anche a concordare preventivamente con gli istituti bancari il costo effettivo delle operazioni, in modo che non vi sia il pericolo che l'onere che la Regione fa gravare sul proprio bilancio possa andare a beneficio degli istituti bancari anzichè a beneficio degli agricoltori, e mi pare che, anche se non è detto chiaramente, la Giunta sia impegnata, nello stipulare la convenzione fra la Regione e gli istituti bancari, ad usare tutti gli accorgimenti possibili perchè anche quei controlli difficili, ai quali accennava l'onorevole Medda, vengano esercitati (anche se a questo proposito ci rendiamo conto che è inevitabile che qualcosa sfugga a ogni controllo).

Per queste ragioni voteremo a favore dell'articolo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. Mi associo a quello che ha detto or ora l'onorevole Puligheddu. Le preoccupazioni dell'onorevole Medda sono fondate, ma cercheremo di eliminare i pericoli che egli giustamente prevede.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si intende, onorevole Serra, che in sede di coordinamento a questo articolo verrà data la collocazione più opportuna. Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 5

Agli effetti delle provvidenze di cui all'articolo precedente, nel caso riguardino la piccola proprietà coltivatrice, sono previste le seguenti possibilità: a) concedere mutui per l'acquisto di terreni, a norma e con i benefici delle vigenti leggi dello Stato in materia, fino all'80 per cento della somma riconosciuta ammissibile e con ammortamento entro 25 anni a decorrere dal sesto anno successivo a quello della effettiva presa di possesso del fondo; b) integrare, fino alla percentuale dell'80 per cento delle somme riconosciute ammissibili, i mutui da chiunque concessi in forza delle leggi vigenti.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Le provvidenze previste nell'articolo 5 gravano sul fondo di cui all'articolo 3, quindi mi pare più opportuno sostituire le parole «delle provvidenze di cui all'articolo precedente» con le parole «delle provvidenze di cui all'articolo 3».

AZZENA (D.C.). Ma all'articolo 4 verrà data in sede di coordinamento una diversa collocazione.

SERRA (D.C.). D'accordo, ma la dizione da me proposta è comunque più chiara e può evitare qualunque confusione.

TORRENTE (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Noi siamo contrari a questo articolo per due ragioni. Innanzitutto non crediamo che la formazione della piccola proprietà contadina possa essere favorita con disposizioni di legge analoghe a quelle attualmente vigenti in materia, e riteniamo che la formazione della piccola proprietà contadina si possa avere soltanto nel quadro di una riforma agraria generale, giusta, adeguata agli interessi della Sardegna.

In secondo luogo siamo contrari a questo intervento per l'altra ragione di carattere generale che abbiamo già esposto; cioè noi riteniamo che la Regione non debba intervenire con apporto di capitali, quando lo Stato ha l'obbligo di stanziare i capitali necessari per l'attuazione delle proprie leggi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. La Giunta è favorevole all'articolo 5, perchè ritiene che anche la Regione, sia pure con i modesti mezzi di cui dispone, debba intervenire in questo settore; e ritiene anche che la formazione della piccola proprietà contadina realizzata dall'iniziativa privata possa, forse, essere più vantaggiosa di quella realizzata con altri mezzi.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 6

Allo scopo di favorire la utilizzazione di mu-

tui comunque concessi a favore dei beneficiari che non godano, per lo stesso oggetto, di sussidi o contributi, è prevista la concessione di provvidenze integrative tendenti a prorogare il periodo di ammortamento dei mutui di cui trattasi e concernenti:

- a) opere di irrigazione sino ad anni 12;
- b) fabbricati rurali fino ad anni 24.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Mi pare opportuno chiarire che, come ieri è stato fatto osservare giustamente in sede di Commissione, l'intervento della Regione per la proroga del periodo di ammortamento riguarda soltanto i capitali e non gli interessi, che sono a carico di chi beneficia dei mutui.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. Sono d'accordo con l'onorevole Serra. Anche la Giunta ritiene che questa debba essere l'interpretazione da dare all'articolo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 6. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BERNARD, *Segretario*:

#### Art. 7

I mutui di miglioramento di cui all'articolo 3 sono concessi:

- a) fino alla concorrenza di lire 10.000.000 nei riguardi di imprenditori per operazioni di miglioramenti, per le quali non abbiano beneficiato di contributi o sussidi, ad un tasso di favore; b) fino alla concorrenza di lire 1.000.000 per opere di miglioramento che non superino i 2.000.000 di spesa approvata e per le cui opere

abbiano tenuto sussidi o contributi sia in base a mutui regionali che statali.

I mutui di cui sopra sono concessi al tasso netto del 7 per cento in ragione d'anno; c) le operazioni contro cessione dei crediti per i sussidi o contributi comunque ottenuti a fronte delle operazioni di miglioramento di cui alla lettera b) allo stesso tasso di interesse.

Il tasso di favore viene stabilito nella misura di una lira per cento in meno rispetto al tasso ufficiale di sconto.

Gli istituti, nella valutazione dei fondi, al fine dell'apprezzamento delle garanzie richieste, terranno presenti anche la maggiore capacità e produttività conseguibile dai fondi medesimi a seguito delle opere di miglioramento per le quali vengono concesse le provvidenze di cui sopra, nonché la efficienza complessiva dell'azienda della quale il fondo sia parte essenziale.

CASU (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Dall'esame di questo articolo, concordato ieri sera con l'onorevole Costa — articolo che modifica l'emendamento Costa al precedente testo della Commissione, che a sua volta aveva emendato l'originario disegno di legge — si rileva, purtroppo, che esso distrugge la sostanza del disegno di legge Costa. Cade, cioè, la impostazione dell'originario disegno di legge, con il quale si intendeva unificare sostanzialmente l'ordinamento del credito agrario, provvedimento per il quale vi era una grande aspettativa da parte degli agricoltori.

Purtroppo, però, all'esame dei fatti lo stesso onorevole Costa ha dovuto rinunciare a quella sua buona proposta, perchè si è accorto — e ci siamo accorti tutti — che i fondi a disposizione non sarebbero stati sufficienti, e sotto questo aspetto devo dire che ha agito bene, perchè non sarebbe stato nè onesto nè utile illudere gli agricoltori.

Con questo emendamento, che d'altro canto è diventato inutile — e lo dimostrerò — si riporta tutta la legge, nella sua sostanza, alla impostazione che le aveva conferito in prece-

denza la Commissione e di ciò, quale agricoltore, mi dolgo. Me ne dolgo perchè avrei voluto che fosse stato seguito il principio affermato dall'onorevole Costa, dato che la concessione di contributi e mutui a favore delle opere di miglioramento fondiario, se fossero stati disponibili i fondi necessari, avrebbe determinato una rivoluzione nel campo agricolo.

Ed io, in verità, mi attendevo che l'Assessore Costa dichiarasse che i fondi erano già disponibili; perchè un principio va affermato soltanto se vi sono i mezzi per attuarlo. Invece, le dichiarazioni dell'onorevole Costa sono insoddisfacenti, perchè i fondi disponibili si sono rivelati insufficienti. Perchè, in definitiva, i fondi che la Regione dovrebbe stanziare in questo settore, quelli attualmente disponibili e quelli che potrebbero diventare disponibili in futuro, dovrebbero servire: primo: ad effettuare operazioni di prestito di esercizio; secondo: ad effettuare operazioni di prestito di miglioramento; terzo: a ridurre i tassi di interesse per i crediti di esercizio; quarto: a ridurre i tassi d'interesse per i mutui di miglioramento; quinto: per l'acquisto di terreni, onde favorire la formazione della piccola proprietà contadina; sesto: per integrare fino all'80 per cento i mutui concessi in base alle leggi dello Stato per favorire la piccola proprietà contadina; settimo: per prolungare le quote di ammortamento per opere di irrigazione del fondo di rotazione Fanfani; ottavo: per prolungare le quote di ammortamento per costruzione fabbricati rurali sul fondo Fanfani; nono: per integrare i contributi col mutuo; e, infine, decimo: per supplire alle eventuali perdite. Era chiaro che per supplire a tutte queste esigenze i fondi disponibili non erano sufficienti, ed era necessario fare un passo indietro.

In sostanza, il maggior beneficio concreto che porterebbe la legge oggi in discussione riguarda la riduzione dei tassi di interesse per i crediti di esercizio, e l'eventuale intervento per favorire la costituzione della piccola proprietà contadina, perchè anche l'intervento al fine di prolungare il periodo di ammortamento dei mutui della legge Fanfani avrà una efficacia ben scarsa, come è già stato dimostrato in precedenza.

Piuttosto colgo questa occasione per prospettare all'onorevole Assessore all'agricoltura una soluzione che renderebbe possibile l'assorbimento di tutte le somme del fondo Fanfani. Si potrebbe, cioè, seguire l'indirizzo che è stato seguito per le macchine agricole, per l'acquisto delle quali la Regione è intervenuta concedendo contributi a fondo perduto del 14 per cento, che integravano i prestiti concessi sul fondo Fanfani. Seguendo questo sistema, cioè integrando con un contributo a fondo perduto il mutuo che viene concesso, io sono convinto che gli agricoltori ricorreranno anche a questo mutuo. Quindi, anche per quanto riguarda il prolungamento del periodo di ammortamento, ritengo che in effetti questa legge possa avere ben poche possibilità di essere applicata, specialmente se si seguirà il sistema molto più pratico al quale ho ora accennato.

Come ho già detto, ritengo che questo emendamento sia quasi inutile, perchè la legge del 1928 sul credito agrario, richiamata in questo disegno di legge, prevede la concessione di mutui naturalmente a tasso normale, se non interviene una norma particolare che stabilisca una riduzione. Ora, nessuna disposizione vieta che oltre il contributo venga concesso anche un mutuo ad un normale tasso di interesse. La legge vieta però che venga concesso, oltre il contributo, anche un mutuo, quando vi sia la riduzione dei tassi di interesse; vieta cioè che si usufruisca di due benefici, mentre è consentito il cumulo del contributo e del mutuo a normale tasso di interesse.

Dagli articoli 3 e 4 si deduce che possono essere concessi, di preferenza alle piccole proprietà coltivatrici, mutui di miglioramento a tasso normale, cioè lo stesso previsto anche nell'articolo 7, oppure mutui di miglioramento a tasso ridotto, perchè la legge del 1928 e la legge 215 e la legge regionale numero 46 consentono la concessione del mutuo o del contributo, oppure dell'uno o dell'altro, sempre però che il beneficio non superi nel totale la misura prevista dalle leggi generali, cioè la misura del 38 o del 50 per cento. Quindi io non mi oppongo a questo emendamento, però sostengo che è inutile, perchè non innova niente, anzi purtroppo distrugge l'im-

## II LEGISLATURA

## CCXCVII SEDUTA

15 MARZO 1956

postazione originaria del disegno di legge, impostazione alla quale io ero favorevole.

COVACIVICH (D. C.), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D. C.), *relatore*. Propongo che, per evitare possibili confusioni, prima della frase: «I mutui di cui sopra sono concessi al tasso netto del 7 per cento in ragione d'anno», contenuta nel punto b) dell'articolo 7, il punto sia sostituito da un punto e virgola, e la frase stessa sia modificata così: «tali mutui sono concessi al tasso netto, ...» eccetera.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

COSTA (D. C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. La Giunta accetta la modifica formale proposta dall'onorevole Covacivich.

Debbo ringraziare l'onorevole Casu per avermi dato modo di prendere la parola su questo articolo. Effettivamente nel disegno di legge presentato dalla Giunta il 2 ottobre 1953, su mia proposta, gli articoli 3 e 5 erano da considerarsi come i capisaldi del disegno di legge stesso. Le Commissioni — e non se ne abbiano male i componenti —, preoccupate di alcune questioni gravi, soprattutto di carattere finanziario, avevano modificato il disegno di legge, annullando sostanzialmente quei due articoli, e quindi svuotandolo completamente del suo contenuto originario.

Nella lunga serie di discussioni io mi sono reso conto delle preoccupazioni dei commissari appartenenti ai diversi Gruppi — tutti, infatti, hanno collaborato attivamente alla elaborazione di questa legge — e poichè sulla sostanza eravamo e siamo tutti d'accordo — del resto, come potremmo non esserlo? —, naturalmente ho cercato di ripiegare al massimo, cercando però di salvare il principio. Per me è sufficiente che sia ammessa la possibilità del cumulo tra mutuo e contributo, sia pure limitatamente ad operazioni modeste e a vantaggio dei

piccoli coltivatori, anche se nel progetto originario io avevo previsto che il cumulo fosse possibile per tutti. Ma ritengo che anche con le modifiche vi sia un vantaggio generale, perchè se è vero — come è vero — che sul nostro fondo il cumulo è possibile solo per le piccole operazioni, è anche vero che è affermata la questione di principio, cioè la possibilità di cumulare il mutuo e il contributo per chiunque, anche per gli agricoltori più o meno grossi che riescano a procurarsi il danaro altrove.

Mi spiace dover contraddire l'onorevole Casu, ma non è esatta l'affermazione da lui fatta poco fa secondo la quale questa legge ammette il cumulo del mutuo e del contributo. I contributi sono concessi a chi non ha ottenuto mutui, e su questo punto non vedo come possa sorgere discussione. E' vero che, come giustamente ha fatto osservare l'onorevole Casu, vi è stato il cumulo fra mutuo e contributo per la legge cosiddetta Fanfani, o più esattamente la legge statale numero 949, ma ciò può considerarsi eccezionale. Infatti, quando io fui, sia pure per breve tempo, Assessore all'agricoltura, preoccupato del fatto che i fondi stanziati con la legge numero 949 non venivano impiegati in Sardegna, perchè esisteva una legge regionale più favorevole che concedeva i contributi in misura cospicua, e quindi gli agricoltori sardi ritenevano più conveniente ricorrere alla legge regionale piuttosto che alla legge nazionale, ho cercato di rendere possibile il cumulo e sono riuscito ad ottenere ciò con un artificio, reso possibile dalla buona volontà degli organi di controllo.

A me — ripeto — interessava anche in questa legge salvare la questione di principio. E' sono convinto che se per scarsità di mezzi momentaneamente noi siamo costretti a limitare questo intervento ai piccoli, o addirittura ai piccolissimi agricoltori, l'affermazione di principio non esclude che in un prossimo futuro si possa estendere questo vantaggio a tutti, e che anche ora tutti possano avvantaggiarsi, sia pure in diversa misura, di questo provvedimento.

PINNA (M. S. I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le faccio os-

servare, però, onorevole Pinna, che ella avrebbe dovuto domandare di parlare prima che chiedessi alla Giunta di esprimere il proprio parere.

PINNA (M.S.I.). Mi pare opportuno che in sede di coordinamento si provveda ad eliminare alcune imperfezioni formali che potrebbero generare equivoci di interpretazione.

Nella lettera a) dell'articolo è detto: «fino alla concorrenza di lire 10 milioni nei riguardi di imprenditori per operazioni di miglioramento», mentre nella lettera b) è detto: «fino alla concorrenza di lire un milione per opere di miglioramento». Mi pare sarebbe preferibile usare anche nella lettera a) l'espressione «per opere di miglioramento».

Inoltre, mentre nella lettera a) è espresso il soggetto della frase «per le quali non abbiano beneficiato di contributi o sussidi» (gli imprenditori), nella lettera b) manca il soggetto della frase «per le cui opere abbiano ottenuto sussidi o contributi», e sarebbe necessario aggiungerlo, o meglio usare l'espressione «per le cui opere siano stati ottenuti...».

Noto ancora la frase «sia in base a contributi regionali che statali». Sarebbe più corretto dire «in base a mutui sia regionali sia statali». Ancora: alla fine dell'articolo è detto: «al fine dell'apprezzamento delle garanzie richieste, terranno presenti anche la maggiore capacità e produttività». Io non so che cosa significhi capacità di un terreno o di una azienda. Se si intende estensione si dica «estensione», se si intende capacità produttiva, mi pare sia già stato detto con la parola «produttività».

PRESIDENTE. Onorevole Pinna, di queste sue osservazioni si terrà senz'altro conto in sede di coordinamento.

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BERNARD, Segretario:

Art. 8

I prestiti di esercizio sono, dal Banco di Sar-

degna o da altri Istituti ed Enti autorizzati ad esercire il credito agrario, concessi direttamente a favore degli imprenditori agricoli; gli Istituti possono riscontare le cambiali agrarie in possesso delle Casse comunali di credito agrario, delle Casse rurali e artigiane, dei Consorzi agrari ed anche eseguire operazioni di sconto direttamente a favore di detti Enti i quali richiederanno ai loro beneficiari, di preferenza piccoli imprenditori, un interesse non superiore di una lira per cento rispetto a quello che essi corrispondono a detti Istituti finanziatori, a sua volta stabilito nella misura massima di una lira per cento in più del tasso ufficiale di sconto in ragione d'anno.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Nell'articolo si parla di Casse rurali e artigiane. Effettivamente nei Comuni esistono casse rurali che sono anche artigiane. Ma l'artigiano, in genere, non è agricoltore, quindi ritengo sarebbe opportuno chiarire che si tratta di Casse rurali che sono contemporaneamente anche artigiane, e che non esistono Casse esclusivamente artigiane.

AZZENA (D.C.). E' già detto nell'articolo 3.

SERRA (D.C.). Vorrei comunque che questo concetto risultasse ben chiaro.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BERNARD, Segretario:

Art. 9

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su proposta degli Assessori alla agricoltura e foreste e alle finanze e su conforme deliberazione della Giunta, è determinata, alla fine di ciascun anno per il successivo, l'entità complessiva dei finanziamenti da

concedere agli Istituti ed Enti suddetti, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul fondo.

I crediti e i risconti concessi agli Enti sopra saranno autorizzate con decreto del Presidente superare il 50 per cento delle somme che gli stessi hanno singolarmente destinato, durante l'anno, ai prestiti di esercizio.

Eventuali deroghe alla disposizione di cui sopra saranno autorizzate con decreto del Presidente della Giunta da emanarsi su proposta degli Assessori interessati.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. L'ultimo capoverso di quest'articolo è stato concordato fra un gruppo ristretto di Commissari. Quindi, per la verità, molti Commissari non ne erano a conoscenza, e non l'hanno approvato. La ragione che ci ha indotto a includere questo capoverso è abbastanza chiara. In definitiva al castelletto normale concesso agli istituti, si può per particolari necessità derogare, ma si può derogare soltanto con decreto del Presidente della Giunta.

Poniamo il caso che una Cassa comunale abbia scontato, durante l'esercizio 1955, fino a 400 mila lire, e per conseguenza sia ammessa al risconto per 200.000 lire, in base al secondo capoverso che autorizza lo sconto fino al 50 per cento del portafoglio delle azioni della banca. Può capitare invece che per una contingenza straordinaria, la Cassa comunale abbia necessità di scontare non più le 400 mila lire del suo normale castelletto, ma un milione. Questo sarebbe reso impossibile dal secondo capoverso dell'articolo 9 e pertanto abbiamo pensato di prevedere la possibilità di concedere tali deroghe, ma soltanto con le stesse modalità previste nel primo capoverso dell'articolo, cioè con decreto del Presidente della Giunta, su proposta degli Assessori interessati.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Pur rendendomi conto dei motivi che hanno determinato l'inserimento nell'articolo 9 di questo capoverso, mi dichiaro contrario ad esso, in quanto non è politicamente conveniente lasciar comprendere alle Casse comunali o agli enti intermediari che possono eccedere dai limiti fissati, con la speranza che intervenga una sanatoria del Presidente della Giunta. La materia, semmai, dovrà essere contemplata e disciplinata nella legge con la quale si provvederà al riassetto del credito agrario in Sardegna e degli istituti intermediari. Ma a parer mio un inserimento in questa legge di una deroga di questo genere è assolutamente da respingersi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. La Giunta concorda col parere espresso dall'onorevole Puligheddu.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Riconosco la fondatezza dei rilievi dell'onorevole Puligheddu.

PRESIDENTE. L'articolo verrà allora messo in votazione per divisione. Metto in votazione i primi due commi dell'articolo 9. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Metto in votazione il terzo comma dell'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 10

Gli Istituti ed Enti assumono piena responsabilità sulla concessione dei mutui o prestiti in applicazione della presente legge; sulle eventuali perdite accertate nel corso delle operazioni effettuate dagli Enti che fruiscono del risconto, determinate da cause impreviste o imprevedibili, è concessa la garanzia sussidiaria della Re-

II LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

15 MARZO 1956

gione nella misura del 50 per cento delle perdite stesse. I provvedimenti relativi sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi su proposta degli Assessori all'agricoltura e foreste e alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Io mi permetto di richiamare l'attenzione della Giunta e dei colleghi del Consiglio sulla misura veramente eccessiva della garanzia che la Regione assumerebbe nei confronti delle operazioni che saranno effettuate dagli istituti bancari.

SERRA (D.C.). Si tratta delle casse locali.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Anche se si tratta delle casse locali, una garanzia del 50 per cento è talmente fuori del comune, così lontana dalla normale pratica bancaria da giustificare la nostra preoccupazione che gli istituti possano essere portati ad erogare i mutui con scarsa ponderatezza, fidando nella garanzia eccessivamente ampia della Regione.

Io non considero questo punto come una questione di fondo, ma pregherei di esaminare l'opportunità di ridurre la garanzia dal 50 al 25 per cento che è sempre una misura più che sufficiente. In nessun caso si arriva mai ad una garanzia così ampia, anzi così eccessiva.

SASSU (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). L'onorevole Puligheddu evidentemente non considera il fatto che molti piccoli agricoltori non possono offrire con la loro proprietà garanzie sufficienti, ed è proprio per aiutare questa categoria che è stato proposto di concedere una garanzia della Regione nella misura del 50 per cento.

Tale garanzia si rivelerà superflua — ne sono certo — nella maggior parte dei casi, per-

chè ci sarà nei piccoli agricoltori la migliore volontà di far fronte alle obbligazioni assunte, ma intanto l'ampia garanzia offerta dalla Regione indurrà gli istituti finanziatori a concedere i mutui anche agli agricoltori che non potrebbero offrire garanzie sufficienti. Invito pertanto il Consiglio ad approvare la garanzia della Regione nella misura del 50 per cento.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Non vorrei urtare la suscettibilità dell'onorevole Sassu, ma mi permetto di fargli notare che è caduto in contraddizione, perchè ha ammesso che le perdite si verificheranno in qualche rarissimo caso, e questo fa pensare che normalmente le garanzie ci siano.

D'altra parte mi permetto di far presente che anche la formulazione dell'articolo non è delle più precise, e che se anche stabilissimo che la garanzia è prestata per il 25 per cento delle perdite, nessuna preoccupazione dovrebbero avere i piccoli coltivatori diretti che scarse garanzie possono offrire, perchè una cosa è prestare una garanzia del 50 per cento per ogni singola operazione, un'altra cosa è prestare una garanzia del 25 per cento per il complesso delle perdite.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Ma non è così.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Ma l'articolo così come è formulato prevede che venga prestata la garanzia del 50 per cento del complesso. Quindi, se ad esempio dovessimo ammettere che gli istituti intermedi possono scontare nel complesso 500 milioni, allora la Regione dovrebbe prestare una garanzia per perdite fino a 250 milioni, e questo costituirebbe un incentivo per cadere nella finanza allegra. Se la garanzia non viene prestata per ogni singola operazione, allora la garanzia del 25 per cento è più che sufficiente.

## II LEGISLATURA

## CCXCVII SEDUTA

15 MARZO 1956

Invito gli oncrevoli colleghi a riflettere su questo punto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. La preoccupazione di Puligheddu va tenuta presente. Nell'articolo 6 dell'originario disegno di legge io prevedevo — è vero — di estendere la garanzia a tutte le operazioni, ma prevedevo anche delle limitazioni; in un secondo tempo ho ripiegato sulla impostazione data dalla Commissione, con la sola limitazione che la garanzia viene prestata solo per le operazioni effettuate dagli enti cosiddetti intermedi, o meglio degli enti messi a risconto. Però, effettivamente, nell'attuale formulazione non si tiene conto di quegli accorgimenti che io avevo proposto, e ciò potrebbe essere pericoloso.

Nel testo originario era detto: «L'Istituto assume piena responsabilità sulla concessione di prestiti o mutui in applicazione della presente legge. Sulle eventuali perdite accertate nel corso della gestione determinate da cause imprevedute o imprevedibili, è concessa la garanzia sussidiaria della Regione nella misura del 50 per cento delle perdite stesse». Ora penso che si potrebbe in pochi minuti trovar modo di chiarire meglio, e anche se si mantenesse la misura del 50 per cento, si dovrebbe far risultare chiaramente che si tratta di una garanzia sulle singole operazioni, e non sull'intero fondo. Questo mi pare che fosse anche l'intendimento della Commissione. Può darsi che nella riunione di ieri per la fretta di coordinare tutti gli emendamenti, questo particolare sia sfuggito.

MEDDA (P.L.I.), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDDA (P.L.I.), *relatore*. Nel testo della Commissione questa garanzia sussidiaria era stata concessa solo per le operazioni effettuate dalle Casse comunali di credito agrario, e non per quelle effettuate dai Consorzi agrari. Ora,

nel caso delle Casse comunali di credito agrario le operazioni sono di proporzioni molto modeste, perchè non possono superare le 75.000 lire.

Finora il complesso delle operazioni effettuate da tutte le Casse comunali di credito agrario non ha superato i 700-800 milioni, quindi anche se la garanzia venisse prestata nella misura del 50 per cento non vi sarebbe motivo di preoccupazione data la prospettiva di prestare garanzia anche per le operazioni piuttosto rilevanti effettuate dai Consorzi agrari.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Vorrei fare anche presente che mantenendo l'attuale formulazione dell'articolo si presterebbe una garanzia effettiva del 100 per cento sulle singole operazioni, in quanto la garanzia del 50 per cento sul complesso dà il modo di rifarsi del 100 per cento delle perdite sulle singole operazioni. E allora, offrendo una garanzia del 100 per cento, mettiamo in condizione chi maneggia i nostri denari di darli anche a chi sicuramente non li possa e non li voglia restituire, e ciò mi sembra davvero eccessivo.

Richiamandomi al concetto illustrato dall'onorevole Medda, mentre non ho nessuna difficoltà ad approvare una garanzia anche del 50 per cento sulle singole operazioni effettuate dalle Casse comunali di credito agrario, sono assolutamente contrario a che analoga garanzia venga prestata nei confronti dei Consorzi agrari, che effettuano operazioni di proporzioni veramente rilevanti, nelle quali, inoltre, spesso l'alea commerciale è superiore a quella che dovrebbe essere l'alea insita nelle operazioni di credito agrario.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Effettivamente, all'estensore di questa disposizione era pre-

## II LEGISLATURA

## CCXCVII SEDUTA

15 MARZO 1956

sente la necessità di offrire una garanzia del 50 per cento su ogni singola operazione, non sul completo castelletto che gli Istituti offrono alle Casse comunali e agli enti intermediari.

Io propengo, pertanto, che alla frase «nel corso delle operazioni» si sostituisca la frase «nel corso delle singole operazioni».

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Con la limitazione alle Casse comunali di credito agrario.

COVACIVICH (D. C.), *relatore*. No, su questo non sarei d'accordo, perchè i Consorzi agrari scontano le cambiali delle Casse comunali, e ai Consorzi agrari, attraverso una loro agenzia, fanno capo i piccoli agricoltori, per i quali vale la stessa garanzia che vale per le Casse comunali.

PRESIDENTE. Onorevole Covacivich, la invito a presentare un emendamento nelle forme previste dal regolamento.

CASTALDI (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Vorrei che qualcuno mi spiegasse perchè, mentre nell'articolo 5 del testo presentato in precedenza dalla Commissione, era previsto che questa garanzia venisse prestata soltanto a favore dei piccoli imprenditori e dei coltivatori diretti, adesso si vuole prestare questa garanzia indistintamente a tutti.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Dato che su questo disegno di legge veramente importante siamo riusciti, con grande fatica, a raggiungere una linea d'accordo, io proporrei all'onorevole Presidente o di sospendere temporaneamente la votazione su questo articolo e di procedere alla discussione degli altri articoli, oppure di sospendere per un quarto d'ora la seduta, onde consentire di concordare l'emendamento da presentare.

PRESIDENTE. La Presidenza accoglie la pro-

posta dell'onorevole Puligheddu di sospendere momentaneamente la votazione sull'articolo 10.

Si dia lettura dell'articolo 11.

BERNARD, *Segretario*:

## Art. 11

Le somme che affluiscono al fondo di rotazione in dipendenza del versamento delle rate di ammortamento e degli interessi da parte dei mutuatari sono reimpiegate per nuove operazioni.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Questo articolo ha carattere generale e mi sembra opportuno che venga spostato all'articolo che attualmente è contrassegnato con il numero 13, nel quale viene regolato lo svolgimento delle operazioni.

In sede di coordinamento agli articoli dovrebbe venir dato un ordine più organico.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento le sue osservazioni verranno tenute presenti, onorevole Serra.

Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BERNARD, *Segretario*:

## Art. 12

La Giunta regionale designa, in rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato alle finanze e dell'Assessorato all'agricoltura e foreste, due esperti i quali intervengono, esprimendo il loro parere con voto deliberativo, alle adunanze dei comitati esecutivi o di altri organi deliberanti del Banco di Sardegna e degli altri Istituti di cui all'articolo 3, allorquando devono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione di mutui e prestiti previsti dalla presente legge.

Gli esperti di cui sopra durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

## II LEGISLATURA

## CCXCVII SEDUTA

15 MARZO 1956

Le deliberazioni divengono esecutive entro 15 giorni dalla comunicazione fattane all'Assessorato all'agricoltura e foreste e a quello alle finanze ove nel termine anzidetto gli Assessorati non ne richiedano il riesame.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Ritengo che sarebbe più opportuno sostituire l'espressione «allorquando devono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione di mutui e prestiti previsti dalla presente legge» con l'espressione più generica «allorchè devono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione di provvidenze di cui alla presente legge».

PRESIDENTE. Se ne terrà conto in sede di coordinamento. Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BERNARD, Segretario:

## Art. 13

Le operazioni di credito effettuate dagli Istituti ed Enti di cui all'articolo 3 sono addebitate al fondo nei limiti della disponibilità loro attribuita in base all'articolo 9.

Allo stesso fondo sono accreditati gli interessi attivi in dipendenza delle operazioni di mutuo e di prestito effettuate dagli Istituti ed Enti sulle disponibilità loro assegnate ed è addebitato il costo del servizio quale risulta dalle modalità stabilite dalla apposita convenzione di cui al successivo articolo 15, oltrechè le perdite eventuali previste nell'articolo 10.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BERNARD, Segretario:

## Art. 14

Per consentire il controllo sull'applicazione della presente legge, l'Istituto gestore è tenuto a trasmettere, periodicamente, all'Assessorato all'agricoltura e a quello delle finanze le situazioni contabili e i dati statistici relativi alle operazioni compiute sul fondo, oltrechè i dati relativi ad operazioni di credito agrario concesse con mezzi propri, nonchè l'elenco delle domande di mutui e prestiti pervenute all'Istituto e non ancora soddisfatte.

Analoghi elenchi sono trasmessi periodicamente, agli stessi Assessorati, dagli altri Istituti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BERNARD, Segretario:

## Art. 15

Per la gestione del fondo di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Dopo le parole «Per la gestione del fondo» sarebbe opportuno aggiungere le parole «e dell'esercizio delle altre operazioni».

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Serra, se ne terrà conto in sede di coordinamento. Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 16

Alla costituzione del fondo di cui all'articolo 1 si provvede con la somma di lire un miliardo stanziato come in appresso: L. 500.000.000 sul capitolo 136 del bilancio regionale relativo all'esercizio 1951; L. 500.000.000 sul capitolo 148 del bilancio regionale relativo all'esercizio 1952.

Il fondo è incrementato dagli ulteriori stanziamenti che verranno stabiliti negli stati di previsione dei futuri esercizi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 17

Per quanto concerne le operazioni previste dall'articolo 4, esse faranno capo al capitolo 114 *bis* «Spese per la parziale assunzione dello onere degli interessi sui prestiti e mutui di credito agrario concessi ad imprenditori agricoli», di nuova istituzione.

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 142 del bilancio dell'esercizio 1956 la somma di L. 100.000.000.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Ieri sera in Commissione abbiamo sanzionato, se non proprio con dolore per lo meno con rincrescimento, la proposta di stornare 100 milioni dal capitolo del bilancio relativo all'attuazione della legge regionale numero 46, per quanto fossimo tutti a conoscenza del fatto che numerosissime domande di contributi per opere di miglioramento non possono venir accolte per mancanza di fondi. La proposta è stata accolta per rendere possibile l'entrata in vigore immediata di questa legge per

quanto riguarda il concorso nel pagamento degli interessi passivi sui mutui e prestiti contratti dagli agricoltori. Inoltre era necessario che gli agricoltori fossero portati immediatamente a conoscenza del meccanismo di attuazione di questa legge. Devo comunque raccomandare alla Giunta di cercare per il futuro di reperire i fondi necessari per l'attuazione di questa legge senza continuare ad intaccare i fondi già troppo scarsi che la Regione destina al settore dei miglioramenti agrari.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 18

(Norme transitorie)

Per il corrente esercizio e fino alla concorrenza dell'ammontare del fondo di cui al combinato disposto dell'articolo 1 e 16 della presente legge, sono concessi prestiti di esercizio per la durata massima di un anno e per importi non superiori a lire 200.000 per azienda, a favore di agricoltori e allevatori danneggiati dal maltempo dell'inverno 1956.

Il tasso per tali prestiti è fissato nella misura del 3,50 per cento in ragione d'anno.

Le domande relative dovranno essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 15, all'Istituto gestore.

Agli effetti del presente articolo è equiparato ad operazioni di credito di esercizio lo sconto di contributi in capitali per operazioni di miglioramento fondiario.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo Torrente - Dessanay:

« Per il corrente esercizio, il fondo di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 16 sarà utilizzato per prestiti di esercizio da concedersi a favore di agricoltori ed allevatori danneggiati

## II LEGISLATURA

## CCXCVII SEDUTA

15 MARZO 1956

ti dal maltempo dell'inverno 1955-56, di preferenza a coltivatori ed allevatori diretti, per la durata di almeno un anno e per importi non superiori a lire 200.000 per azienda.

Il tasso di interesse per tali prestiti è fissato nella misura del 3,50 per cento in ragione di anno.

Le domande relative dovranno essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 15».

L'onorevole Torrente ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**TORRENTE (P.C.I.).** Naturalmente questo nostro emendamento non tocca il concetto fondamentale che presiedeva all'emendamento già presentato e discusso ieri sera in Commissione. L'emendamento da noi testè presentato si propone innanzitutto di precisare, in una forma secondo noi più chiara, che il fondo di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 16 sarà utilizzato per il corrente esercizio; la formula «fino alla concorrenza dell'ammontare del fondo» ci è sembrata infatti non sufficientemente chiara, quindi invitiamo gli onorevoli colleghi ad accettare questa espressione, che non si presta ad interpretazioni equivocate.

Le altre modifiche proposte con il nostro emendamento al testo della Commissione riguardano alcune altre questioni sostanziali. La prima è relativa alla durata del prestito. Noi avevamo sostenuto inizialmente la durata di due anni, ma adesso sosteniamo che debba essere di almeno un anno, perchè ci sembra che questa sia la garanzia minima da offrire a coloro che chiedono il prestito, perchè se si concedessero prestiti per una durata inferiore ad un anno, i richiedenti non sarebbero in grado di restituire entro il termine fissato.

Qualcuno faceva osservare che l'espressione «per la durata massima di un anno» consentirebbe agli agricoltori e agli allevatori di chiedere anche prestiti per una durata inferiore all'anno, e quindi di pagare gli interessi in misura minore. Su questo punto si potrebbe anche prendere in considerazione l'opportunità di concordare una modifica. Invece insistiamo per altre due modifiche sostanziali. Una riguarda l'adozione di un criterio preferenziale per la con-

cessione dei prestiti, nei confronti dei coltivatori e allevatori diretti.

Sia la maggioranza che la Giunta si sono affannate ad inserire in diversi punti della legge analogo criterio preferenziale. Ebbene, noi vogliamo che nel caso specifico dell'articolo 18 i prestiti di esercizio vengano concessi di preferenza — di preferenza, si badi bene, e non esclusivamente — a coltivatori e allevatori diretti.

Vi è poi un altro punto sostanziale che, secondo noi, ieri sera non è stato oggetto di sufficiente attenzione da parte della Commissione, e riguarda l'ultimo comma del testo della Commissione. Intanto devo osservare che si tratta di una norma innovativa in materia, e sarebbe grave inserirla fra le norme transitorie. Inoltre si vorrebbe far passare questo sconto dei contributi come credito di esercizio, anche se non si tratta di credito di esercizio.

Inoltre noi, pur non respingendo le preoccupazioni espresse dall'onorevole Puligheddu o da altri onorevoli colleghi in relazione al pericolo che i piccoli agricoltori o i piccoli allevatori danneggiati dal maltempo ottengano il contributo, ma non trovino poi un istituto presso il quale scontarlo, sosteniamo che con questa legge questo pericolo non esiste, perchè nell'articolo 7 — se non sbaglio — abbiamo già approvato una norma che offre la possibilità di effettuare, con quattrini della Regione, operazioni contro le cessioni dei crediti per i sussidi.

Ora, onorevoli colleghi, abbiamo già deciso quale destinazione intendiamo dare a questo fondo, che è un fondo sussidiario che noi mettiamo a disposizione degli agricoltori (per quest'anno dei soli agricoltori danneggiati dal maltempo). Dato il carattere sussidiario di questo fondo non mi pare opportuno che per quest'anno si consenta a tutti coloro che hanno ottenuto un contributo di scontarlo su questo fondo. Se così si facesse, questo fondo non verrebbe affatto ad aggiungersi al danaro già a disposizione degli agricoltori. Chi intende scontare un contributo evidentemente ha già ottenuto qualcosa, anche se avrà solo in futuro la disponibilità delle somme. Se noi concedessimo lo sconto su questo fondo ci precluderemmo la pos-

sibilità di concedere contributi agli agricoltori danneggiati ai quali ancora non è stato concesso alcun contributo.

In considerazione di questo e del fatto che già con l'articolo 7 è stato concesso lo sconto agli agricoltori che vantino un credito per sussidio o contributo, vorrei pregare gli onorevoli colleghi che hanno insistito in sede di Commissione per inserire questo comma nell'articolo di desistere da questo loro atteggiamento.

Chiedo all'onorevole Presidente che, qualora venga respinto il nostro emendamento, la votazione dell'articolo venga effettuata per divisione, separando l'ultimo comma dai tre precedenti.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Effettivamente tra l'emendamento presentato dai colleghi Torrente e Dessanay e la norma transitoria concordata ieri sera esiste una differenza di forma più che di sostanza, ciò nondimeno noi preferiamo insistere su questa differenza di forma.

Prima di tutto riteniamo inutile inserire espressamente in questo articolo il criterio di preferenza nei confronti dei coltivatori diretti, in quanto tale preferenza è già insita nello spirito della legge. Quando noi, nell'articolo 3, diciamo che il fondo è utilizzato con particolare riguardo alla piccola proprietà coltivatrice, abbiamo già dato alla nostra legge un indirizzo preciso che non ammette equivoci di sorta.

NIOI (P.C.I.). Comunque non perdiamo niente, a precisarlo.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Perché mai dovremmo sempre precisare? Comunque noi siamo contrari.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo, l'onorevole Torrente ha dimenticato un piccolo particolare, cioè che, dato che per quest'anno il fondo è utilizzato a favore dei danneggiati dal maltempo, il beneficiario di un decreto di concessione di contributo per miglio-

mento, se non lo specifichiamo in questa norma transitoria, che funziona soltanto ed esclusivamente per questo periodo, non potrebbe ottenere lo sconto su detto contributo.

Per queste ragioni noi insistiamo sulle norme transitorie da noi proposte, e credo che la maggioranza della Commissione sia d'accordo con noi.

SASSU (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Non posso che associarmi alle dichiarazioni dell'onorevole Covacivich. Vorrei però aggiungere questa considerazione: come mai l'onorevole Torrente, che di tanto in tanto interviene a favore dei piccoli agricoltori, si dichiara insoddisfatto? Eppure questa legge è stata creata per favorire i piccoli agricoltori, e ne è prova il fatto che l'articolo 3, caro onorevole Torrente, reca provvidenze per la creazione della piccola proprietà contadina.

Ma voi siete contrari, e la ragione è chiara: i provvedimenti in questa direzione sono contrari ai vostri interessi, perchè i piccoli coltivatori diretti che verranno creati saranno sempre a voi contrari. Noi comunque continueremo a batterci per creare la piccola proprietà contadina, in modo da assicurare uno stato di benessere a coloro che oggi vivono nella miseria.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. Nella sostanza non vi sono notevoli differenze fra l'emendamento Torrente - Dessanay e l'articolo. Comunque la Giunta si associa alle dichiarazioni del rappresentante del Gruppo di maggioranza, per cui sosterremo l'articolo della Commissione, anzichè l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo Torrente - Dessanay. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Accogliendo la richiesta dell'onorevole Tor-

rente, metto in votazione i primi tre commi dell'articolo 18. Chi li approva alzi la mano.

*(Sono approvati).*

Metto in votazione il quarto comma dell'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Segue la discussione dell'articolo 10, che era stata sospesa. E' pervenuto alla Presidenza il seguente emendamento Medda - Puligheddu - Covacivich:

«Gli Istituti ed Enti assumono piena responsabilità sulla concessione dei mutui o prestiti in applicazione della presente legge. Tuttavia sulle singole operazioni effettuate dagli enti che fruiscono del risconto, e nei limiti di somma consentiti alle Casse comunali, la Regione concede una garanzia sussidiaria nella misura del 50 per cento delle perdite eventuali accertate. I provvedimenti relativi...» eccetera.

AZZENA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZENA (D.C.). Voglio rilevare che mentre nell'emendamento è stato chiarito che la garanzia sussidiaria della Regione è limitata alle operazioni degli Istituti che effettueranno il risconto delle cambiali, e soltanto per le singole operazioni, è sfuggito però che la garanzia stessa riguarda sempre le perdite determinate da cause impreviste od imprevedibili, perchè altrimenti la garanzia verrebbe prestata per qualunque operazione, anche se la perdita è dovuta, ad esempio, a colpa grave dell'Istituto che concede il mutuo.

MEDDA (P.L.I.), *relatore*. Ma la garanzia è solo del 50 per cento.

AZZENA (D.C.). D'accordo, ma si deve anche chiarire che la garanzia della Regione è valida solo nei casi in cui le perdite sono determinate da cause impreviste od imprevedibili, e non in altri casi, altrimenti sono convinto che la Regione sarà costretta a risarcire le perdite

in tutti i casi. Mi stupisce che sia sfuggito proprio ai compilatori di questo emendamento questo elemento essenziale, che dovrebbe servire a stabilire in avvenire in quali casi la Regione debba intervenire. Ed è sfuggito anche che le perdite debbono essere accertate dalla Regione.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Devo chiarire che l'inciso «nei limiti di somma consentita alle Casse comunali» è stato inserito nell'emendamento per indicare che la garanzia verrà concessa anche alle operazioni effettuate dai Consorzi agrari e per gli istituti di credito agrario, ma soltanto nei limiti delle normali operazioni di sconto delle somme destinate all'acquisto di sementi e concimi.

Devo anche far osservare all'onorevole Azzena che la frase «determinate da cause impreviste od imprevedibili» se venisse mantenuta traviserebbe del tutto lo spirito di questa norma, perchè noi, più che garantire per le perdite determinate da cause quali le calamità naturali, abbiamo inteso con questa garanzia favorire i piccoli agricoltori che non sono in grado di offrire garanzie sufficienti.

Invito dunque l'onorevole Azzena a non voler insistere nella sua proposta di inserire la frase «determinate da cause impreviste od imprevedibili» nell'emendamento. E' giusta invece l'altra osservazione relativa all'accertamento dei danni, che deve essere effettuato dalla Regione. Pertanto prego l'onorevole Presidente di voler aggiungere nel nostro emendamento, dopo le parole «perdite eventuali», la parola «accertate».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. La Giunta aderisce alla posizione assunta or ora dall'onorevole Covacivich e invita l'onorevole Azzena a non insistere nella sua proposta. Effettivamente esiste un mo-

## II LEGISLATURA

## CCXCVII SEDUTA

15 MARZO 1956

tivo di preoccupazione, ma data la limitazione delle operazioni coperte con la garanzia, il rischio è anche esso limitato.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'emendamento sostitutivo all'articolo 10. Medda - Puligheddu - Covacivich, con la modifica proposta dall'onorevole Covacivich. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Provvidenze a favore dell'agricoltura».

**Risultato della votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| presenti . . . . .    | 47 |
| votanti . . . . .     | 46 |
| maggioranza . . . . . | 24 |
| favorevoli . . . . .  | 36 |
| contrari . . . . .    | 10 |
| astenuti . . . . .    | 1  |

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarel-  
li - Asquer - Azzena - Bernard - Borghero - Brot-  
zu - Cadeddu - Canalis - Cardia - Carloni - Ca-  
staldi - Casu - Cerioni - Corona Loddo Claudia  
- Cossu - Costa - Covacivich - Del Rio - Deriu  
- Dessanay - Falchi Pierina - Filigheddu - Fiori  
- Floris - Gardu - Ibba - Lay - Manca - Marras -  
Masia - Medda - Melis - Muretti - Nioi - Pernis -  
Pinna - Pirastu - Pisano - Prevosto - Puligheddu -  
Sassu - Serra - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

**Sui fatti luttuosi di Barletta.**

**BORGHERO (P.C.I.).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BORGHERO (P.C.I.).** Signor Presidente, og-

gi la stampa ha diffuso ancora una volta una dolorosa e triste notizia: a Barletta altri due lavoratori, colpevoli solo di aver chiesto lavoro e pane, sono stati uccisi dalla polizia ed altri 7 sono stati feriti gravemente... (*Interruzione del consigliere Pisano*). Sì, onorevole Pisano, erano rei soltanto di aver chiesto pane e lavoro.

**PISANO (D.C.).** Dovreste vergognarvi!

**BORGHERO (P.C.I.).** Dovrebbe vergognarsi lei!

**PRESIDENTE.** Onorevole Pisano, la invito a non interrompere l'oratore.

**BORGHERO (P.C.I.).** Questa è la prova della vostra coscienza e sensibilità di fronte a questi fatti gravi e dolorosi che scuotono profondamente la coscienza nazionale e che disonorano un paese civile. Io ritengo che tutti i settori del Consiglio regionale debbano esprimere il proprio cordoglio e far voti perchè questi fatti gravissimi, questi atti di violenza ingiustificati e ingiustificabili non abbiano più a verificarsi nel nostro Paese, e perchè il Governo provveda a punire i responsabili di questi crimini che troppo spesso avvengono nel nostro Paese, perchè la vita dei cittadini, e soprattutto di coloro che già soffrono duramente per la fame e per la mancanza di lavoro, venga tutelata.

**PRESIDENTE.** Mentre mi associo alle espressioni di cordoglio pronunciate dall'onorevole Borghero, perchè la morte di due operai, comunque e dovunque abbia avuto luogo, colpisce la sensibilità di noi tutti, ritengo che sia fuori luogo il giudizio che egli ha espresso: si tratta di fatti dolorosi, sì, ma che esulano dalla nostra competenza e necessitano di una precisa e attenta valutazione.

**Sull'ordine dei lavori.**

**CASU (P.S.d'A.).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Signor Presidente, chiedo che venga anticipata la discussione della legge regionale: «Disciplina dello sfruttamento delle piante da sughera», rinviata il 27 maggio 1955. La mia richiesta è motivata dal fatto che sta per iniziare la campagna per l'estrazione del sughero, e se quella legge non verrà riapprovata varranno ancora per la prossima campagna le vecchie disposizioni.

Chiedo che la legge venga discussa nella seduta di domani, e prego l'onorevole Presidente di voler interpellare il Consiglio in merito.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta dell'onorevole Casu. Chi l'approva alzi la mano.

*(E' approvata).*

Sull'ordine del giorno.

DESSANAY (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Chiedo che venga inserita nell'ordine del giorno la proposta di legge: «Erogazione di un sussidio straordinario ai

bisognosi di aiuto in conseguenza del gelo», da noi presentata, e per la quale avevamo chiesto che venisse adottata la procedura d'urgenza.

La proposta di legge è stata già esaminata dalla Commissione, che ha anche presentato le relazioni.

Mi pare che non sia il caso di indugiare ancora. E' tempo che il Consiglio si pronunzi e indichi se intende che la Regione aiuti con provvidenze anche quelle categorie sociali che ancora non ha aiutato.

PRESIDENTE. Onorevole Dessanay, ritengo che le copie della proposta di legge da lei citata possano essere distribuite agli onorevoli consiglieri nella seduta di domani mattina. Mi riservo pertanto di decidere domani, ed eventualmente di interpellare il Consiglio in proposito.

Il Consiglio riprenderà i suoi lavori domani alle ore 10 e 30.

*La seduta è tolta alle ore 13 e 15.*

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari  
Anno 1956